Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G.B. MONTEGGIA"
Scuola Primaria e Secondaria di I grado
Via Maria Ausiliatrice, 13 - 21014 LAVENO MOMBELLO (VA)

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE DELLA IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO

Il giorno 26 novembre 2024, alle ore 9.20, presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. B. Monteggia" di Laveno Mombello, viene sottoscritta la seguente Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto.

L'intesa viene sottoscritta tra

PARTE PUBBLICA:

Dirigente scolastico *pro tempore* Fabio Giovanetti

PARTE SINDACALE:

RSU

Luca Ielmini

Francesco Lavorato

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FLC/CGIL Prof. Gaspare Fazzuni

CISL/SCUOLA

UIL/SCUOLA

SNALS/CONFSAL

GILDA/UNAMS

telefono: 0332 668381
codice ministeriale: VAIC829001
codice fiscale: 83005650128
codice univoco fatture: UFS6B9
sito scuola: www.icmonteggialaveno.edu.it
e-mail: segreteria@icmonteggialaveno.it
e-mail: VAIC829001@istruzione.it
PEC: VAIC829001@pec.istruzione.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Triennio 2024/25 – 2025/26 – 2026/27

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica Istituto Comprensivo Statale "G.B. Monteggia" di Laveno Mombello.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2024/25, 2025/26, 2026/27, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Titolo Quinto verranno negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno di riferimento, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I – RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
   a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
   b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dagli articoli 5 e 30 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019/21 ai quali si rinvia integralmente.
2. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 35 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019/21 indicate accanto ad ogni voce (art. 30 CCNL 19/21):

c1) i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi;
c3) i criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019;
c5) i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i.;
c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);

c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;
c10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale;
c11) i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023.

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dagli articoli 6 e 30 del comparto istruzione e ricerca 2019/21 ai quali si rinvia integralmente.

CAPO II – DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in ogni plesso così come di una bacheca digitale online e sono responsabili dell'affissione e/o pubblicazione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale dei vari plessi concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019/21, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente pubblica all'albo dell'istituto la richiesta. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare e pubblicazione all'albo; l'adesione va espressa con almeno 48 ore di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro. La dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché del plesso sede legale, per cui n. 1 unità di personale ausiliario per plesso e n. 1

unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero è così determinato:
   a Scrutini e valutazioni finali: n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico per ogni plesso sede di scrutini
   b Esami di Stato: n. 1 collaboratore scolastico e n. 1 assistente amministrativo

2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 Ore eccedenti del personale docente

1. Ogni docente si può rendere disponibile per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti.

Art. 15 – Collaborazione plurime del personale docente

2. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006/2009 e successivi.

3. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 16 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL 29/11/2007. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 17 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
   - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
   - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
   - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni né antecedente l'orario di apertura della sede;
   - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono comunicate tramite la bacheca del registro elettronico dopo le ore 8.00 ed entro le ore 17.00 dei giorni lavorativi; con la stessa tempistica le comunicazioni possono essere inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. In caso di invio o pubblicazione in orario diverso da quello previsto al comma 1, ai fini della determinazione del periodo di preavviso, che si intende in ogni caso non inferiore a due giorni lavorativi, si assume l'equivalenza a un invio effettuato alle ore 8.00 del successivo giorno lavorativo, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
3. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale Docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 20 – Chiusure prefestive

1. Nel caso in cui, su delibera del Consiglio di Istituto, vengano disposte chiusure prefestive durante la sospensione delle attività didattiche, le giornate di sospensione dovranno essere recuperate dal personale ATA con ore aggiuntive o, su richiesta del dipendente, coperte da ferie, recuperi o con adattamento dell'orario settimanale, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 21 – Lavoro agile e a distanza

Per quanto concerne il lavoro agile e a distanza si rimanda integralmente a quanto previsto dagli articoli da 10 a 16 del CCNL 18/1/2024.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 22– Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2024/25 è complessivamente alimentato da:
   a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 e art. 78 CCNL 2019721) erogato dal MIUR;
   b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
   c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
   d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
   e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente *o a seguito di variazione del P.A.* da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale comunicando l'ammontare delle risorse.

Art. 23 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
1. Per il corrente anno scolastico tali fondi sono pari a:

Risorsa	Assegnazione 2024/25
fondo per l'Istituzione scolastica	25.283,52
funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	3.138,09
incarichi specifici del personale	1.991,48
ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;	1.645,09
Remunerazione delle attività complementari di educazione fisica	769,01
risorse per la valorizzazione del personale scolastico *Nota: l'art. 1, comma 249 della Legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio per il 2020) ha disposto che "le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione".*	7.139,25
Indennità di disagio degli assistenti tecnici	€ 800,00

Le economie degli anni precedenti corrispondono a 1.274,64, derivanti da € 1.075,33 di economie relative all'anno scolastico 2023/24 e di € 199,31 di risorse relative all'anno scolastico 2017/18 comunicate con Nota MIM prot. n. 40436 del 28 ottobre 2024) e vengono destinate per l'anno scolastico corrente alle attività remunerate con il Fondo dell'Istituzione Scolastica.

A tale quota si aggiungono le risorse non utilizzate per la valorizzazione della professionalità del personale docente che assicura ai propri alunni la continuità didattica ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione n. 258 del 30 settembre 2022, pari a € 1.737,80, anch'esse destinate per l'anno scolastico corrente alle attività remunerate con il Fondo dell'Istituzione Scolastica. Di tali risorse viene evidenziata la distribuzione nelle tabelle allegate. Le parti convengono che, in caso di indisponibilità delle stesse sopravvenuta successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, le tabelle risultano modificate sopprimendo la colonna relativa al loro utilizzo.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 24 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 25 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1.Tutte le risorse sono indicate come lordo dipendente (comprensive di trattenute erariali, previdenziali e assistenziali).

1.In applicazione dell'art 56 comma 4, CCNL Scuola 2019/21, al personale titolare di incarico di DSGA possono essere corrisposti esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati – ivi incluso il MIM - da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo per il miglioramento l'offerta formativa.

Viene riconosciuta ai sensi dall'articolo 56, comma 1, ultimo periodo, del CCNL triennio 2019-2021, l'indennità di direzione, la cui parte variabile è posta a carico del fondo di istituto, come da prospetto seguente. Il prospetto tiene conto anche della quota fissa diminuita del compenso individuale accessorio da corrispondere alla DSGA facente funzione:

Voce	*Parametro*	*Organico*	*Importo*
Istituto con almeno due punti di erogazione del servizio	825,00		825,00
Complessità organizzativa (organico di diritto personale docente e Ata)	34,50	73	2.518,50
Quota fissa diminuita della CIA			1.714,20
TOTALE			**5.057,70**

2.In considerazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 249 della Legge n. 160 del 2019, la quota assegnata quale risorsa per la valorizzazione del personale scolastico pari a € 7.139,25, viene fatta confluire nella quota disponibile per la contrattazione di cui al successivo comma 4, senza ulteriori vincoli di destinazione.

3.L'ammontare del Fondo dell'Istituzione Scolastica soggetto a contrattazione derivante dall'assegnazione per l'anno scolastico 2024/25 di € 25.283,52, incrementata della quota per la valorizzazione del personale di cui al comma 3 pari a € 7.139,25, dalle economie degli anni precedenti pari a 1.274,64, delle risorse non utilizzate per la valorizzazione della professionalità del personale docente che assicura ai propri alunni la continuità didattica ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione n. 258 del 30 settembre 2022, pari a € 1.737,80 e diminuita delle quote di € 5.057,70 di cui al comma 2 risulta pertanto pari a € 30.377,51.

4. Il fondo disponibile per la contrattazione è suddiviso tra le componenti professionali presenti all'interno dell'Istituzione Scolastica, ai fini dell'attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e delle esigenze previste in merito al Piano delle Attività del Personale ATA, valutata la consistenza numerica dell'organico di diritto (15 ATA escluso DSGA pari al 20,8% e 57 docenti pari al 79,2 %), nella seguente misura: 80 % personale docente, 20 % personale ATA. Risultano pertanto disponibili:

- per il personale docente 24.302,01 €
- per il personale ATA 6.075,50 €

2.La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.

3.Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 26 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

1. Per la formazione del personale docente si farà ricorso per quanto possibile all'Offerta dell'Ambito territoriale.

Art. 27 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 23 e di attuare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, la quota del Fondo dell'Istituzione Scolastica destinata al personale docente è così ripartito:

Area	Descrizione	TOTALI AREE	%
1	Supporto alle attività organizzative	6.679,75	27,5%
2	Supporto alla didattica	16.651,25	68,5%
3	Progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa	385,00	1,6%
4	Attività di insegnamento	577,50	2,4%

secondo il dettaglio di cui alla tabella in allegato 1.per un totale di € 24.139,50.

1. La quota disponibile per l'avviamento alla pratica sportiva, pari a € 769,01, verrà utilizzata per le attività complementari di educazione fisica, in conseguenza dell'attivazione del Centro Sportivo Scolastico, sulla base delle tabelle contrattuali.

2. La quota destinata alle Funzioni Strumentali, pari a € 3.138,09 sulla base delle aree individuate dal Collegio dei Docenti è ripartita come da dettaglio riportato nella tabella in allegato 2.

3. La disponibilità per la sostituzione dei colleghi assenti, pari a € 1.645,09 verrà destinata alle sostituzioni non coperte da incarichi di supplenza, secondo quanto previsto dal CCNL.

4. La disponibilità di € 800,00 relativa all'indennità di disagio per gli assistenti tecnici verrà assegnata all'assistente tecnico in servizi presso la rete di scuole;

5. Per le stesse finalità di cui al punto 1 la quota del FIS destinata al personale ATA è ripartita come da tabella in allegato 3 per un totale di € 6.035,70.

6. Le quote indicate negli allegati sono forfettarie (salvo ove diversamente indicato) e riferite al conseguimento degli obiettivi degli incarichi. Ove indicate, le ore sono da intendersi solo come una stima dell'impegno necessario per il conseguimento degli obiettivi e non come un compenso orario da tabelle contrattuali.

Art. 28 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale

1. In considerazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 249 della Legge n. 160 del 2019, i fondi confluiscono nella quota per il miglioramento dell'Offerta Formativa. Le parti convengono sulla determinazione delle funzioni retribuite con il Fondo dell'Istituzione Scolastica, di cui all'art. 27 e tabelle allegate, nell'ottica di valorizzare il contributo di tutto il personale al miglioramento dell'Offerta Formativa.

1. Confluiscono nei fondi per il miglioramento dell'offerta formativa anche le risorse non utilizzate per la valorizzazione della professionalità del personale docente che assicura ai propri alunni la continuità didattica ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione n. 258 del 30 settembre 2022

2. L'utilizzo delle risorse provenienti dal finanziamento per la valorizzazione e confluite nel fondo per il MOF è descritto nella tabella 1 e nella tabella 3.

Art. 29 - Conferimento degli incarichi

1.Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

1. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
2. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 30 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
1. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi fino a un massimo di giorni 15, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 31 - Incarichi specifici

1. Gli incarichi specifici di cui all'art. 54 del CCNL 2019/21, attribuiti al personale che non usufruisce di posizioni economiche, in relazione a ulteriori assunzioni di responsabilità, conferiti secondo le priorità di competenza professionale, disponibilità e anzianità di servizio, sulla base della disponibilità di € 1.991,48vengono così determinati:
- 9,5 incarichi al 100% ai collaboratori scolastici per l'assistenza agli alunni disabili;
- 4 incarichi agli assistenti amministrativi per le responsabilità connesse al trattamento dei dati personali.

2. **A ogni singolo incarico corrisponde l'importo di € 147.52 per il personale a tempo pieno e di € 73.72** per l'unità di personale a tempo parziale, che verrà corrisposto al termine delle attività didattiche ed entro il 31/8, previa verifica da parte del DS e del DSGA del raggiungimento degli obiettivi. In caso di variazioni dell'organico ATA che determino un numero differente di quote da retribuire, l'importo dei singoli incarichi potrà essere ridefinito come quoziente della disponibilità e del numero di incarichi, nella riunione di verifica di cui all'art. 35.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 32 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto disponibile e che possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
6. Il RLS viene consultato in merito alla designazione di RSPP e medico competente.

Art. 33 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.

2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 35 – Clausola di integrazione finanziaria

1. Eventuali risorse che dovessero risultare disponibili successivamente alla stipula della presente contrattazione verranno successivamente contrattate, salvo che la destinazione sia già prevista da vincolo nell'assegnazione della risorsa.
2. In deroga al punto 1, le parti concordano che eventuali risorse successivamente disponibili entro il limite del 10%, verranno suddivise proporzionalmente tra le voci previste dalla presente contrattazione per la ripartizione del Fondo dell'Istituzione Scolastica, salvo esplicita richiesta scritta di una delle parti, da sottoporre alla controparte entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di cui al comma 4.
3. Eventuali residui di attività remunerate con il Fondo dell'Istituzione Scolastica dovuti ad attività svolte in misura inferiore rispetto a quanto previsto, potranno essere destinati alla remunerazione di altre attività in apposita seduta di verifica da svolgersi di norma entro il mese di giugno ad esclusione dell'impiego di fondi vincolati all'atto dell'assegnazione delle risorse.
4. Delle risorse di cui al comma 1 e 2 e delle variazioni di cui al comma 3 viene data comunicazione dal dirigente alla parte sindacale.

Art. 36 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 30 % di quanto previsto inizialmente.

Si allegano le seguenti tabelle che fanno parte integrante del presente contratto:

1) FIS Docenti
2) Funzioni strumentali
3) FIS Personale ATA

ALLEGATO 1 - Incarichi forfettari docenti Le ore indicate indicano una stima del lavoro necessario al conseguimento degli obiettivi

Docente	N. incarichi	Ore corrispondenti all'incarico (forfettario)	Ore totali	Compenso orario	Importo l.d.	di cui: quota derivante da FIS	di cui: quota derivante da fondi valorizzazione	di cui: quota derivante da valorizzazione continuità	Lettera art. 88 c.2	Area
Collaboratore vicario	1	110	110	19,25	2.117,50	1.617,50	500,00		f	1
Responsabile plesso Scotti	1	75	75	19,25	1.443,75	1.143,75	300,00		k	1
Responsabile plesso Gianoli	1	60	60	19,25	1.155,00	855,00	300,00		k	1
Correzione prove INVALSI	10	5	50	19,25	962,50	962,50			l	2
Nucleo interno di valutazione	6	17	102	19,25	1.963,50	1.213,50	750,00		d	1
Resp. Giochi matematici	2	10	20	19,25	385,00	285,00	100,00		d	3
Referente sostenibilità ambientale	1	10	10	19,25	192,50	92,50	100,00		d	2
Rerefente Progetto Erasmus	1	10	10	19,25	192,50	92,50	100,00		k	2
Coord. Dip. Area linguistica	1	5	5	19,25	96,25	46,25	50,00		d	2
Coord. Dip. Area storico-geografica	1	5	5	19,25	96,25	46,25	50,00		d	2
Coord. Dip. Area scient-tecnol.	1	5	5	19,25	96,25	46,25	50,00		d	2
Coord. Dip. Area matematica	1	5	5	19,25	96,25	46,25	50,00		d	2
Referenti Centro Promoz. Legalità Cittadinanza e Costituzione	2	9	18	19,25	346,50	296,50	50,00		k	2
Referente intercultura	1	9	9	19,25	173,25	78,25	95,00		k	2
Commissione intercultura (membri diversi da referente)	8	2	16	19,25	308,00	308,00			k	2
Referente cyberbullismo	1	10	10	19,25	192,50	112,50	80,00		k	2
Docenti GLI	8	3	24	19,25	462,00	362,00	100,00		k	2
Gruppo di lavoro orientamento	2	5	10	19,25	192,50	92,50	100,00		k	2
Gruppo di lavoro curricolo istituto			12	19,25	231,00	81,00	150,00		k	2
Gruppo di lavoro educazione civica	12	4	48	19,25	924,00	774,00		150,00	k	2
Responsabile Scuola Attiva Kids	1	16	16	19,25	308,00	208,00	100,00		d	2
Tutor neo immessi in ruolo	3	10	30	19,25	577,50	427,50	150,00		k	2
Referente DSA	1	8	8	19,25	154,00	154,00			k	2
Attività alfabetizzazione scuola primaria *			15	38,50	577,50	577,50			b	4
Referente progetto crisi comportamentali	1	12	12	19,25	231,00	161,00	70,00		k	2
Altri membri gruppo crisi comportamentali	6	2	12	19,25	231,00	0,00		231,00	k	2
Gruppo di lavoro visite istruzione secondaria	4	6	24	19,25	462,00	352,00	110,00		k	2
Coordinatori di classe	26	17	442	19,25	8.508,50	6.051,60	1.956,40	500,50	d	2
Coordinatore ed. civica	26	2	52	19,25	1.001,00	601,00	400,00		d	2
Quota forfettaria remunerazione formazione eccedente attività funzionali			32	19,25	616,00	115,50		500,50	k	2

* Le attività sono retribuite forfettariamente eccettuate quelle indicate con *

TOTALE	**24.293,50**	**17.200,10**	**5.711,40**	**1.382,00**
Quota non utilizzata	8,51	0,27	0,00	8,24
Disponibilità	24.302,01	17.200,37	5.711,40 €	1.390,24 €

Allegato 2 - Funzioni strumentali	N. incarichi	Quota individuale (forfettaria)	Totale
Area 1 - Autovalutazione di Istituto - INVALSI - comunicazione	1	540,00	540,00
Area 2 - BES - Inclusione Primaria e Secondaria	2	500,00	1.000,00
Area 3 Informatica - Nuove tecnologie - PNSD	1	598,09	598,09
Area 4 - Orientamento e continuità	2	500,00	1.000,00
TOTALE			**3.138,09**
Disponibilità			3.138,09
Residuo			-

ALLEGATO 3 - FIS ATA Le ore indicate indicano una stima del lavoro necessario al conseguimento degli obiettivi

Incarico	N. incarichi	Ore per incarico (forfettario)	Ore totali	Compenso orario	Importo l.d.	di cui: quota derivante da fondi valorizzazione	di cui: quota derivante da economie valorizzazione continuità	di cui: quota derivante da FIS
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI								
Intensificazione per sostituzione colleghi assenti, supporto progetti, flessibilità	4	7	28	15,95	446,60		155,40	291,20
Intensificazione per gestione assenze, contratti, pensioni personale docente			30	15,95	478,50	207,85	15,88	254,77
Intensificazione per gestione assenze, contratti, pensioni personale ATA	1	6	6	15,95	95,70	50,00		45,70
Intensificazione per digitalizzazione area didattica (registro, cedole, flussi)	1	14	14	15,95	223,30	100,00	15,95	107,35
intensificazione per affari generali, gestione assenze, inquadramenti e ricostruzioni	1	14	14	15,95	223,30	150,00	15,95	57,35
Intensificazione per gestione visite istruzione	1	15	15	15,95	239,25	120,00		119,25
TOTALE AA					**1.706,65**	**627,85**	**203,18**	**875,62**
COLLABORATORI SCOLASTICI								
Intensificazione per sostituzione colleghi assenti, supporto servizio prevenzione protezione	10,5	16	168	13,75	2.310,00	400,00	144,38	1.765,62
Flessibilità oraria	10,5	6	63	13,75	866,25			866,25
Intensificazione pulizia tensostruttura Monteggia			12	13,75	165,00	120,00		45,00
Intensificazione pulizia palestre primaria Gianoli			20	13,75	275,00	120,00		155,00
Intensificazione pulizia palestre primaria Scotti			40	13,75	550,00	160,00		390,00
Incentivazione formazione corso disabili	7	2	14	13,75	192,50			192,50
TOTALE CS					**4.358,75**	**800,00**	**144,38**	**3.414,37**
TOTALE ATA					**6.065,40**	**1.427,85**	**347,56**	**4.289,99**
Quota non utilizzata					10,10	0,00	0,00	10,10
Disponibilità ATA					**6.075,50**	**1.427,85**	**347,56**	**4.300,09**